

Salerno, 16 aprile 2009

*Corso di aggiornamento
e qualificazione professionale in Diritto di famiglia*

**Profili di responsabilità civile
nei rapporti familiari**

MAURO PALADINI

Tassatività degli effetti dell'addebito

- **Gli effetti dell'addebito** della separazione sono due:
- 1) il coniuge che non abbia adeguati redditi propri, al quale sia stata addebitata la separazione, **non ha diritto al mantenimento** (art. 156, 1° comma, c.c.); egli conserva solo il diritto agli alimenti, qualora ne ricorrano i presupposti (art. 156, 3° comma, c.c.);
- 2) il coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, **perde i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge** e ha diritto soltanto ad un **assegno vitalizio** se, al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto; l'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque superiore a quella della prestazione alimentare goduta (art. 548, 2° comma, c.c.).

Cass. n. 2468 del 1975

- *l'adulterio può costituire causa di discredito per l'altro coniuge tale da essere fonte di danno risarcibile a carattere patrimoniale*

(art. 2043 c.c.)

DATI NORMATIVI

- A. Art. 81 cod. civ.**
- B. Art. 129 *bis* cod. civ.**
- C. Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (riforma del 1987) – art. 6, comma 12**
- D. Legge 8 febbraio 2006 n. 54 (art. 709 *ter* c.p.c.)**

Art. 129 *bis* cod. civ.

Diritto del coniuge in buona fede a una congrua indennità

*a carico dell'altro coniuge o del terzo,
cui sia imputabile la nullità del matrimonio.*

- L'indennità
 - deve comprendere una somma non inferiore al mantenimento per tre anni;
 - deve essere corrisposta a prescindere dalla prova del danno sofferto dal coniuge in buona fede.
- Il coniuge in mala fede e il terzo sono responsabili in solido, qualora essi abbiano concorso nel determinare la nullità del matrimonio.

Cass., sez. I, 16 novembre 2005 n. 23073

*Ai fini della responsabilità ex art 129 bis c.c.
del coniuge in mala fede
cui sia imputabile la nullità del matrimonio*

- *non è sufficiente*
 - *la riferibilità oggettiva della causa di invalidità*
 - *la consapevolezza, certa o probabile, di essa.*
- *occorre*
 - *un comportamento ulteriore, commissivo od omissivo del responsabile,*
 - *contrario al dovere generale di correttezza,*
 - *che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo*

Art. 79 cod. civ.

- la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento
- Le uniche conseguenze dell'inadempimento della promessa di matrimonio sono
 - la restituzione dei doni (art. 80)
 - il risarcimento dei danni (art. 81)

Art. 81 cod. civ.

- *restituzione dei doni*

⇒ consegue al mero fatto dalla mancata celebrazione del matrimonio

- *obbligo di risarcimento dei danni*

⇒ a carico del promittente che rifiuti di adempiere la promessa *senza giusto motivo* ovvero che, *con la propria colpa*, offra *giusto motivo al rifiuto dell'altro*.

Danno risarcibile (art. 81 c.c.)

- *spese fatte*
(ad es., l'acquisto dell'abito per la cerimonia)
- *obbligazioni contratte*
(ad es., il noleggio dell'autovettura per recarsi alla cerimonia)
a causa della promessa di matrimonio.

Non sono risarcibili le spese che non esauriscono la loro *causa* nel solo matrimonio

(ad es., l'acquisto dell'immobile da adibire a residenza familiare, che assolve all'esigenza abitativa dell'acquirente nonostante il mancato matrimonio).

Art. 81 :

responsabilità contrattuale o extracontrattuale ?

- Principio di libertà matrimoniale:
 - Costituzione (artt. 2, 29-31)
 - Convenzione europea dei diritti dell'uomo (4 novembre 1950, art. 12)
- Inadempimento della promessa = fatto lecito
- Risarcimento del danno = indennizzo commisurato *ex lege* a parametri predeterminati

Trib. Bari, 28 settembre 2006

(*Corriere Merito*, 2007, 3, 295)

- *l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 81 cc è un'obbligazione ex lege che sfugge agli schemi di cui all'art. 2043 cc e resta regolato dal solo art. 81, che menziona unicamente le spese fatte e le obbligazioni contratte*

...in conformità:

- Trib. Monza 6 giugno 2006;
- Trib. Reggio Calabria 12 agosto 2003, *Dir. Famiglia*, 2004, 484.
- Cass., sez. III, 10 agosto 1991 n. 8733:
l'art. 81 c.c. si pone come norma speciale, di per sè preclusiva di ogni possibilità di richiamo alla norma generale di cui all'art. 1337 c.c.

Trib. Treviso 29 gennaio 1982

Dir. famiglia, 1982, 1313

- non è fondata la richiesta di risarcimento del danno proposta, sotto il profilo della violazione del suo diritto all'integrità morale e di libertà, dalla donna nei confronti di chi l'abbia sedotta con la promessa di matrimonio futuro, allorché il fatto non costituisca reato, data la maggiore età della donna, poiché non è possibile, nella specie, ravvisare alcuna violazione del generale precetto del "neminem laedere", stante che non sussistono norme di diritto che sanciscono, nei rapporti attinenti alla sfera sessuale, il rispetto dei comuni doveri di lealtà, buona fede, correttezza e diligenza.

Cass., sez. III, 8 luglio 1993 n. 7493

- *Nessun dubbio – si afferma – sul dovere di risarcimento da parte del seduttore, configurandosi come un atto doloso (o, sia pure colposo) ingiusto e causa di danno. Soltanto sono da prendere in considerazione i ragionevoli limiti di tale dovere di risarcimento, con riguardo al mezzo adoperato dall'uomo, per ottenere l'assenso della donna all'amplesso, tenuto conto dell'età, della condizione sociale, del grado di moralità, sensibilità intelligenza e cultura della donna che assume di essere stata sedotta.*
- *In ordine al primo punto, si ritiene che occorra una vera e propria attività dolosa, nel senso contrattualistico del termine, da parte dell'uomo, intesa a far credere alla serietà della promessa di matrimonio o a vincere la ritrosia o il pudore della donna e a determinarne la volontà; e, inoltre, tale da stabilire un nesso di causalità fra la promessa e la c.d. traditio corporis, da parte della donna.*
- *Ne consegue che varie circostanze, come l'eventuale scienza della donna sulla non-serietà della promessa; ovvero il fatto che la donna, per la sua età non più giovanile, o per particolare avvedutezza e intelligenza, era in grado di rendersi conto dell'inattendibilità della promessa di matrimonio; tolgono efficienza al mezzo di seduzione e fanno venir meno l'anzidetto nesso di causalità.*
- *Invece, un fidanzamento ufficiale prima della seduzione, ma predisposto quale mezzo per ottenere dalla donna l'assenso all'amplesso, è fatto da ritenersi, di regola, idoneo agli effetti della serietà della promessa, dell'efficienza del mezzo usato e dell'illiceità del comportamento dell'uomo.*
- *L'accertamento del requisito del rapporto causale tra la promessa e la traditio corporis involge una valutazione di fatto, ai fini della quale il giudice, atteso le difficoltà della prova, può avvalersi di elementi indiziari e prove presuntive, occorrendo però che l'indagine presuntiva sia basata su elemento particolarmente gravi e concordanti, da valutarsi anche in relazione alle condizioni ambientali e culturali dei soggetti (cfr. sent. Cass. n. 510 del 1976).*
-

Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (riforma del 1987) – art. 6, comma 12

- *In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione **obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto***

Cass., sez. I, 22 marzo 1993 n. 3367

- *la tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. non può essere invocata per la mancanza di un danno ingiusto, che presuppone la lesione di una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto, mentre, l'addebito della separazione ad un coniuge comporta solo gli effetti previsti dalla legge, ma non realizza la violazione di un diritto dell'altro coniuge*

Cass., sez. I, 6 aprile 1993 n. 4108

- *la separazione personale costituisce un diritto inquadrabile tra quelli che garantiscono la libertà della persona (cioè un bene di altissima rilevanza costituzionale) ed avendone il legislatore specificato analiticamente le conseguenze nella disciplina del diritto di famiglia (cioè nella sede sua propria), deve escludersi, - proprio in omaggio al principio secondo cui "inclusio unius, exclusio alterius", - che a tali conseguenze si possano aggiungere anche quelle proprie della responsabilità aquilana ex art. 2043 c.c.*

Cass., sez. I, 26 maggio 1995 n. 5866

- *l'addebito della separazione, di per sè considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma ...la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata.*

Trib Savona 5 dicembre 2002

(*Fam. Dir.* 2003, 3, 248)

- Afferma *in astratto* il diritto al risarcimento del danno
- nega *in concreto* il risarcimento in favore della moglie che, durante il matrimonio, si era vista sempre negare dal marito la gioia di una maternità, ma che, dieci dopo le nozze, aveva appreso che il marito stava per divenire padre per aver messo incinta un'altra donna.
- La moglie, a fronte del rifiuto del marito di avere figli, avrebbe potuto recidere ben prima il rapporto matrimoniale

Trib. Milano 19 febbraio 1999

(DFP 2001, 988)

- riconosce *in astratto* il diritto al risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari;
- nega *in concreto* il risarcimento alla moglie che aveva l'impossibilità del marito a condurre una vita matrimoniale normale dal punto di vista sessuale (consumazione di soli quattro rapporti durante trent'anni di matrimonio, neppure completi);
- La donna avrebbe dovuto richiedere la separazione

Trib. Firenze 13 giugno 2000

(*Fam. Dir.*, 2001, 2, 161)

- riconosce il danno (circa £ 150.000.000) in favore della moglie che, in seguito a malattia, era stata abbandonata all'interno di una stanza della casa, sola e al buio, finché il marito non si era deciso ad attivare i servizi sociali e a richiedere un TSO per ottenere lo sgombero dell'immobile

Trib. Milano 4 giugno 2002

(*Giur. it.* 2002, 2290)

- riconosci il danno non patrimoniale in favore della moglie abbandonata dal marito subito dopo la notizia della sua gravidanza.
- Presupposti del diritto al risarcimento:
 - a) obiettiva gravità della condotta assunta dall'agente in violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio;
 - b) sussistenza di un danno oggettivo a carico dell'altro coniuge;
 - c) riconducibilità causale del danno alla condotta trasgressiva dell'altro coniuge, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali.
- Durata limitata del tempo di condotta lesiva dell'agente
⇒ condanna al risarcimento dei danni liquidati in £ 10 milioni

Cass., sez. I, 10 maggio 2005 n. 9801

- riconosce l'obbligo di risarcimento del danno a carico del marito che, prima della nozze, non aveva informato la donna della sua impotenza a generale e, dopo le nozze, aveva rifiutato di sottoporsi alle necessarie cure

Cass. n. 9801/05

Punti essenziali della motivazione

1) Superamento del modello famiglia-istituzione in favore del modello famiglia-comunità:

- La famiglia come luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi.
- La disciplina in materia di abusi familiari attribuisce prevalenza alla tutela della persona-vittima rispetto alle ragioni dell'unità della famiglia.

Cass. n. 9801/05

Punti essenziali della motivazione

⇒ Il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare è diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente costituisce il presupposto della responsabilità civile.

⇒ il comportamento del coniuge che costituisca causa della separazione o del divorzio può integrare gli estremi di un illecito civile, se la condotta, per la sua intrinseca gravità, si ponga come un'aggressione a diritti fondamentali della persona

Cass. n. 9801/05

Punti essenziali della motivazione

- obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà per i *nubendi*, che implica l'obbligo di informazione di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto

Cass. n. 9801/05

Punti essenziali della motivazione

diritto del coniuge a una regolare vita sessuale

⇒ diritto fondamentale della persona

- la sessualità è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona che l'art. 2 Cost. impone di garantire (C. Cost. n. 561 del 1987)

Cass. n. 9801/05

Punti essenziali della motivazione

**E' irrilevante il mancato ricorso
alla tutela dell'art. 129 *bis* per il coniuge di buona fede:**

- tale indennità, pur avendo natura risarcitoria (oltre che sanzionatoria),
 - spetta anche in difetto di prova del danno;
 - fa carico al coniuge in mala fede.
- misura specifica, con limitato ambito di applicazione, che non esclude il rimedio generale della responsabilità civile.

Ambiti di rilevanza della responsabilità

- A) lesione della libertà matrimoniale
- B) violazione degli obblighi matrimoniali
- C) violazione degli obblighi genitoriali

A) lesione della libertà matrimoniale

- **App.Milano 12 aprile 2006**
- ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale al soggetto che aveva contratto matrimonio con una donna, indotto a ritenere di essere il futuro padre di un nascituro che la stessa portava in grembo

B) violazione degli obblighi matrimoniali

- **Trib. Brescia 14 ottobre 2006**

Giust. civ. 2007, 4, 987

Nel caso di separazione giudiziale con addebito per infedeltà del marito (che ha intrapreso una relazione omosessuale, cessando i rapporti sessuali con la moglie) sussiste il diritto del coniuge tradito al risarcimento del danno non patrimoniale allorquando l'infedeltà è posta in essere attraverso comportamenti che, per la loro intrinseca gravità, offendono diritti fondamentali della persona del coniuge nell'essenza stessa della sua personalità e all'interno di un bilanciamento di posizioni volto ad accordare tutela all'interesse costituzionalmente prevalente: quale è quello della moglie che, dall'infedeltà del marito, può essere vulnerata non soltanto nella sua dignità, ma anche in ogni possibile e legittima aspettativa attinente all'esplicazione della dimensione familiare-sponsale della sua personalità.

B) violazione degli obblighi matrimoniali

Tribunale Venezia, 3 luglio 2006

- *Se non ogni violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, e neppure la pronuncia di addebito, permettono di fondare una valutazione in termini di ingiustizia del danno, deve valere anche la proposizione inversa: la mancanza di addebito della separazione di per sé non esclude il ricorso allo strumento risarcitorio. Occorre allora guardare nel concreto se ed in quale misura la condotta di un coniuge, dolosa o gravemente colposa, possa essere ritenuta fonte di un danno in quanto lesiva di una situazione soggettiva di rango costituzionale (secondo la tassonomia consegnata da Cass. 8827/8828-2003), sempre che sia accertato il nesso di causa.*

C) violazione degli obblighi genitoriali

- **Trib. Min. L'Aquila 8 luglio 2005,**

Dir. famiglia, 2006, 1, 191

ritenuto che il diritto di ogni minore a crescere in seno alla propria famiglia e ad essere "educato" da entrambi i genitori in modo conveniente sono due diritti assoluti, incomprimibili e distinti ma fra loro intimamente collegati, e ritenuto altresì che la nozione di "educazione" non può essere restrittivamente intesa come mero ammaestramento, dovendo essere identificata nella più ampia accezione di attività, di intenti e di condizioni che favoriscano il pieno sviluppo della personalità del minore, vale a dire di una personalità matura ed integrata nella società, il genitore che ometta deliberatamente di costituire per il figlio un modello parentale valido e fecondo sul piano "educativo", deve risarcire ogni danno così arrecato anche quando il comportamento omissivo, costituente, peraltro, reato, non sia stato ritualmente accertato e sanzionato in sede penale

C) violazione degli obblighi genitoriali

- Trib. Modena 12 settembre 2006

Il merito, 2007, 1-2, 4

Il padre che, con una condotta improntata al diniego di ogni onere ed al persistente e pervicace rifiuto di doveri attinenti a diritti fondamentali della persona, non riconosce il proprio figlio naturale ed omette ogni forma di contribuzione utile al mantenimento dello stesso, viola gli art. 147, 148 e 261 c.c., e procura a quest'ultimo ed alla madre di lui un danno di natura esistenziale, che, nel caso di specie, si esplica, per quanto attiene la donna, sul piano delle relazioni sociali e mondane, e per quanto attiene il figlio, nei riflessi sociali, per la consapevolezza di quest'ultimo di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio. Il diritto al risarcimento del danno da essi patito, nonché il diritto della madre alla restituzione, in proporzione alle quote, delle somme spese per il mantenimento del figlio naturale, può essere efficacemente tutelato attraverso il provvedimento cautelare del sequestro conservativo, autorizzato sui beni del padre e sulle somme e cose a lui dovute

natura giudica dei danni intrafamiliari

- Responsabilità civile “*riparatoria*”?
- Danni punitivi?

Art. 709-ter. – *(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).*

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il **risarcimento dei danni**, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il **risarcimento dei danni**, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

punitive damages

- finalità pubblicistiche di *deterrence* e *punishment*, quali:
 - perseguire una finalità pedagogica, tentando di distogliere il colpevole, nonché la collettività, da comportamenti socialmente dannosi, quando la minaccia del solo risarcimento non possa costituire un valido deterrente;
 - incentivare la parte lesa, attribuendole un *quid pluris* rispetto al risarcimento, ad affermare il proprio diritto, in una sorta di surrogazione della potestà pubblica, che eviti, nello stesso tempo, fenomeni di giustizia privata o vendette non autorizzate.

Cass. 19 gennaio 2007 n. 1183

- Nega la delibazione di sentenza che condanna al pagamento di sanzione, irrogata per finalità meramente afflittiva e deterrente e per questo estranea ai principi risarcitorio-indennitari propri del nostro ordinamento

Avant Projet de Réforme du Droit des Obligations – Art. 1371

- *L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à de dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables*

Procedimento di separazione

- Rito ordinario?
 - il coniuge può sempre proporre, nell'ambito di tali procedimenti, qualsiasi domanda soggetta a rito ordinario, anche solo soggettivamente connessa
- Rito speciale?
 - il *simultaneus processus* con domande soggette a rito ordinario può avvenire solo nei limiti di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c., ovvero solo in presenza di una connessione *ex art. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.*

Rito speciale

- **Cass. 19 gennaio 2005, n. 1084** *“La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra”*

Rito speciale

- Cass. 6 dicembre 2006, n. 26158 *“La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra”*.

Cass. 24 aprile 2007, n. 9915

- *“Proposta nei confronti del coniuge, nell’ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35, 36, c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dell’art. 40, terzo comma, a consentire la trattazione unitaria delle cause, può essere rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 40, di talchè non può essere rilevata d’ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l’inammissibilità della domanda, esaminata e decisa nel merito in primo grado”*

Cass. 10 marzo 2006, n. 5304

- *“Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di "connessione qualificata" (art.31,32, 34, 35 e 36 c.p.c.) - per le quali l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale”.*

Cass. 19 luglio 2000, n. 9483

- Proposte cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di restituzione di taluni beni, qualora sia proposto appello avverso la sentenza non definitiva, che pronunci sulla prima domanda e disponga la prosecuzione del giudizio per la decisione della seconda, il relativo procedimento è retto quanto all'introduzione e alla trattazione dal rito camerale e non dal rito ordinario; infatti, contenendo la pronuncia non definitiva impugnata unicamente statuizioni inerenti all'oggetto tipico del giudizio di separazione e conoscendo il giudice dell'impugnazione delle sole questioni decise, non ricorrono, nonostante l'originario cumulo, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 40, terzo comma, c.p.c.”.

peculiarità dei procedimenti di separazione e divorzio

- a. introduzione con ricorso anziché con citazione;
- b. fase preliminare presidenziale;
- c. inapplicabilità, nella prima udienza dinanzi al giudice istruttore, dell'art. 183, comma 3, c.p.c.:
- d. previsione di taluni poteri officiosi del giudice relativamente alle questioni concernenti i minori;
- e. previsione della sentenza non definitiva sullo *status* quale regola generale,
- f. eventualità di subprocedimenti ex art. 709^{ter} c.p.c.;
previsione del rito camerale in appello;

peculiarità dei procedimenti di separazione e divorzio

-
- 1) la sentenza non definitiva sullo *status* è considerata non una deroga, ma un'applicazione dell'art. 277, comma 2, c.p.c. [\[1\]](#);
- 2) i poteri officiosi del giudice costituiscono la proiezione processuale della tutela sostanziale dei minori e sono conferiti all'organo giudicante a prescindere dal rito, come confermato dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;
- 3) gli eventuali sub-procedimenti *ex art. 709 ter c.p.c.*, quali parentesi che attengono all'attuazione dei provvedimenti relativi alla potestà genitoriale ed all'affidamento dei minori, sono assimilabili a sub-procedimenti che caratterizzano altri giudizi a rito ordinario (si pensi, ad esempio, ai procedimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti cautelari emessi nel corso del giudizio di merito);
- 4) il giudice istruttore, nonostante l'inapplicabilità dell'art. 183, comma 3, c.p.c., può sempre disporre la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c.

ammissibilità delle domande di risarcimento del danno nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio

- Trib. Milano 7 marzo 2002
- Trib. Firenze 12 ottobre 2005
 - *La domanda di risarcimento dei danni si configura come accessoria alla domanda di addebito della separazione, poichè postula comunque anche l'accertamento della violazione dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c.: l'accertamento della violazione è parte della causa petendi della domanda di risarcimento danni*

Trib. Firenze 12 ottobre 2005

- **la domanda di risarcimento del danno introduce elementi storici di valutazioni che non possono ritenersi del tutto estranei ai fatti costitutivi della separazione o del divorzio. Inoltre, la trattazione unitaria della domanda di addebito e di risarcimento del danno risponde ad esigenze di economia processuale**

momento in cui debba essere proposta la domanda di risarcimento del danno all'interno del giudizio di separazione o divorzio

Cass., sez. I, 7 dicembre 2007 n. 25618

la domanda di addebito:

- se proposta dall'attore, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice "emendatio libelli" consentita in corso di causa;
- se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale,
- non è configurabile la "reconventio reconventionis"

Non pare che le stesse affermazioni possano essere formulate anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.